

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2026, n. 19

Cont. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi al Tribunale di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 9879/2024) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Personale concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore con delega al Bilancio e finanza regionale, Personale, Affari generali e appalti, Performance e valutazione, Digitalizzazione interna, Patrimonio, Provveditorato;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) del parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale"), reso dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
- c) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- d) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi al Tribunale di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 9879/2024) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso il Tribunale di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 9879/2024);
4. di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa regionale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso il Tribunale di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 9879/2024);

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza, tra cui l'adozione degli atti dirigenziali di liquidazione delle somme in favore della controparte, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, entrambi dati riservati e/o personali.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il V. Presidente della Giunta

CRISTIAN CASILI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Cont. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi al Tribunale di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 9879/2024) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale

- La dipendente Omissis, in seguito a ricovero ospedaliero avvenuto nei giorni omissis, risultava assente per malattia da omissis a omissis, come da certificati medici debitamente prodotti. Con l'ultimo certificato di malattia, il medico curante riconosceva una prognosi di n. 29 giorni, da omissis a omissis.
- Durante tale ultimo periodo, l'INPS disponeva apposita visita medica di controllo nel giorno omissis, attestando che alle ore omissis, ossia nelle fasce obbligatorie di reperibilità previste per legge, la dipendente Omissis risultava assente dal domicilio dichiarato.
- In conseguenza di ciò, l'Istituto Previdenziale convocava Omissis a visita ambulatoriale per il controllo risultato non possibile a causa della citata assenza dal domicilio. Il medico dell'INPS, all'esito di tale visita, con il verbale di "valutazione medico legale di assenza a visita medica di controllo", attestava che "la documentazione presentata dal lavoratore è ritenuta utile a considerare l'assenza giustificabile per gli aspetti sanitari".
- L'Amministrazione regionale, per quanto di propria competenza, applicava la trattenuta stipendiale di cui all'art. 4, comma 14, del D.L. n. 463/1983, prevista nei casi in cui il dipendente risulta assente alla visita medica di controllo. Nello specifico, la norma stabilisce la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo. Tale trattenuta trova fondamento, esclusivamente, nel dato oggettivo di assenza a visita medica di controllo domiciliare del giorno omissis e prescinde da ogni altra valutazione, ivi compresa quella di tipo medico-sanitario, di competenza dell'INPS ma irrilevante per il datore di lavoro.
- La visita ambulatoriale del giorno omissis, infatti, ha semplicemente confermato la prognosi medica, senza poter interferire con i correlati poteri datoriali. Il verificato stato di malattia, cioè, non ha fatto venir meno la pregressa violazione dell'obbligo normativo e contrattuale di reperibilità nelle fasce previste dalla legge.
- La trattenuta stipendiale disposta da legge veniva applicata sul cedolino paga mensile di Febbraio 2024.
- Omissis, con mail del 26.02.2024, chiedeva all'Amministrazione regionale chiarimenti in merito alla ridetta trattenuta che la Sezione Trattamento Economico riscontrava con nota del 27.02.2024 in cui si chiariva che "si conferma che la trattenuta effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463/1983 si riferisce all'assenza a VMC (n.d.r. visita medica di controllo) dell'omissis. L'INPS, non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia per i dipendenti pubblici, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell'assenza in occasione dell'accertamento disposto. Spetta, poi, al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell'assenza, decidendo di conformarsi al parere sanitario espresso dal Centro Medico Legale. In definitiva, al netto delle questioni sanitarie, permane il dato oggettivo di assenza a visita medica di controllo e, su questa specifica circostanza, nessuna competenza è in capo all'INPS".
- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al n. R.G. 9879/2024, dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro la Regione Puglia veniva chiesto di:

- a. accertare e dichiarare che Omissis in data omissis alle ore omissis risultava assente giustificata alla visita di controllo del medico legale dell'INPS;
 - b. accertare e dichiarare che mai la lavoratrice ha ricevuto dal suo datore di lavoro, Regione Puglia, atto di contestazione dell'assenza alla visita di controllo;
 - c. accertare e dichiarare che pertanto la lavoratrice non avendo ricevuto alcuna formale notizia della irrogazione della sanzione e della conseguente trattenuta sulla busta paga di febbraio 2024, non ha potuto esercitare il suo diritto di difesa anche con la produzione della documentazione necessaria ai fini della valutazione dei motivi giustificativi dell'assenza;
 - d. per l'effetto dichiarare la nullità della sanzione irrogata alla lavoratrice e della trattenuta operata sullo stipendio del mese di febbraio 2024;
 - e. condannare quindi la Regione Puglia, in personale del suo Presidente pro tempore, alla restituzione delle somme trattenute sullo stipendio del febbraio 2024 consistenti nella somma di € 1.063,23 oltre al risarcimento dei danni morali per l'ingiusta sanzione e l'ingiustificata trattenuta;
 - f. con vittoria di spese e competenze di cassa.
- Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso.
 - In corso di causa, l'Organo giudicante proponeva alle parti di esplorare vie conciliative per la definizione bonaria della lite.
 - Le parti, dopo ampio confronto tra loro, addivenivano a una ipotesi di accordo per risolvere amichevolmente la vertenza.
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".
 - Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase Strutturale".

Pertanto, al fine di evitare l'alea del giudizio pendente, si ritiene opportuno esperire un tentativo di definizione bonaria della controversia pendente con Omissis nei modi e termini contenuti nello schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione, da sottoscrivere dinanzi al Tribunale di Bari, sez. Lavoro, nell'ambito del giudizio R.G. n. 9879/2024 e, nonché, di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale e l'avvocato incaricato della difesa regionale alla sottoscrizione del medesimo verbale.

La liquidazione delle somme in favore di Omissis, così come rivenienti dal verbale di conciliazione, avverrà mediante determinazioni della Dirigente della Sezione Personale.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalla strutture amministrative regionali interessate, sulla base del parere favorevole dell'avvocato officiato della difesa dell'Ente, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa riveniente dal presente provvedimento pari ad € 320,00 troverà copertura mediante determinazioni di impegno e liquidazione del Dirigente della Sezione Personale gravanti sulla dotazione del Capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari", Piano dei conti finanziari: 1.01.01.01.001, Missione 1 - Programma 10 - Titolo 1, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare l'alea del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e dell'art. 44, comma 4, lett. c) dello Statuto Regionale, si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi al Tribunale di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 9879/2024) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso il Tribunale di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 9879/2024);
4. di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa regionale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso il Tribunale di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 9879/2024);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza, tra cui l'adozione degli atti dirigenziali di liquidazione delle somme in favore della controparte, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, riportanti entrambi dati riservati e/o personali..

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

E.Q. Contenzioso del Personale
Raffaele BERARDI

 Raffaele
Berardi

Il Dirigente del Servizio
Amministrazione del Personale
Pietro LUCCA

 Pietro Lucca
22.01.2026
14:25:23
GMT+01:00

La Dirigente della Sezione Personale
Elisabetta RUBINO

Rubino
Elisabetta
22.01.2026
16:14:11
UTC



L'Avvocato regionale difensore dell'Ente
Michele SIMONE



Firmato digitalmente da
MICHELE SIMONE
Data: 2026.01.22 16:32:13
+01'00'

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale
Rossana LANZA



Rossana
Lanza
23.01.2026
06:59:47
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione
Ciro Giuseppe IMPERIO

 Ciro Giuseppe
Imperio
26.01.2026
16:20:35
GMT+02:00

L'Assessore al Bilancio e finanza regionale, Personale, Affari generali e appalti, Performance e valutazione, Digitalizzazione interna, Patrimonio, Provveditorato ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Sebastiano Giuseppe LEO

Leo
Sebastiano Giuseppe
26.01.2026
16:08:47
UTC



Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria (o suo delegato)



Luisa Bavaro
27.01.2026
09:00:20
GMT+00:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PER	DEL	2026	1	26.01.2026

CONT. OMISSIS C/ REGIONE PUGLIA. AUTORIZZAZIONE AL COMPONENTO BONARIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. LAVORO (R.G. N. 9879/2024) E APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.- GIUSEPPE CARULLI

Dirigente

D.SSA LUISA BAVARO
Luisa Bavaro
27.01.2026 09:00:20
GMT+00:00

